

# Decreto federale

## sul finanziamento delle misure transitorie per la partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione, formazione professionale e gioventù dell'UE nonché sul finanziamento della partecipazione ad azioni della cooperazione scientifica multilaterale in materia di formazione negli anni 2000-2003

del 27 settembre 1999

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998<sup>1</sup>,

*decreta:*

### Art. 1

<sup>1</sup> Per il finanziamento delle misure transitorie per la partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione, formazione professionale e gioventù dell'Unione europea e il finanziamento della partecipazione ad azioni della cooperazione scientifica multilaterale in materia di formazione negli anni 2000-2003 è stanziato un credito globale di 67 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Il credito è ripartito nel modo seguente:

mio di fr.

- |    |  |      |
|----|--|------|
| a. | misure transitorie per la partecipazione ai programmi di educazione, formazione professionale e gioventù dell'Unione europea | 45,6 |
| b. | istituti universitari europei (borse di studio e sussidi)  | 3,6  |
| c. | misure accompagnatorie nazionali nell'ambito dell'UE   | 7,8  |
| d. | partecipazione ad azioni della cooperazione scientifica multilaterale in materia di formazione                               | 10   |

### Art. 2

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2003.

### Art. 3

Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti di lieve entità tra i singoli crediti d'impegno del credito globale.

<sup>1</sup> FF 1999 243

**Art. 4**

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 21 aprile 1999

Il presidente, Rhinow  
Il segretario, Lanz

Consiglio nazionale, 27 settembre 1999

La presidente, Heberlein  
Il segretario, Anliker

1112